



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 17.2025

Seregno, 16 aprile 2025

PROMEMORIA PER OPERAZIONI DI RETTIFICA CONTABILITA' ANNO 2024

SOCIETA' _____

Cod. _____

Aggiornare contabilità al 31-12-2024 e verificare quanto segue:

1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (C.C. 2426 – Art. 103 TUIR). Le aliquote di ammortamento sono:

- Brevetti (103.1)	Max	50 %
- Software (103.1)	Max	50 % ⁽¹⁾
- Marchi d'impresa (103.1)		5,56% ⁽²⁾⁽⁴⁾
- Costi di impianto e ampliamento (108.3)		20 %
- Pubblicità (108.2)		20 %
- Avviamento (103.3)		5,56% ⁽²⁾⁽⁴⁾
- Altri costi (103.2)		20 %
- Migliorie su beni di terzi		(3)

(1) Il "software di base" va capitalizzato insieme al computer

(2) In caso di maggiori valori attribuibili all'avviamento, ai marchi d'impresa o ad altre immobilizzazioni immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali (conferimento, fusione e scissione) è possibile, applicando l'imposta sostitutiva del 16%, la deduzione dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa in quote non superiori a 1/9, anziché a 1/18.

(3) Il Principio contabile 24 prevede che l'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore. La capitalizzazione è ammessa solo nel caso in cui gli stessi siano in grado di generare un incremento dei benefici economici futuri.

(4) Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30-12-2021, all'art. 110 co. 8 ter), l'ammortamento fiscale è stabilito nella misura di 1/50 sul maggior valore iscritto per effetto della rivalutazione ex D.L. 104/2020

2) Spese per ricerche e per pubblicità

Le spese di pubblicità e di ricerca che quindi sono da rilevare nel conto economico nell'esercizio del loro sostenimento, ad eccezione per la pubblicità configurabile come "costo di impianto e ampliamento" (costi sostenuti per nuove attività, nuovi rami d'azienda, nuovi centri commerciali...) e per la ricerca qualificabile come "sviluppo".

- Spese pubblicità per costi impianto	€
- Spese ricerca quale sviluppo	€



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- 3) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART 102 TUIR).** Le aliquote di ammortamento sono uguali a quelli dello scorso anno. L'ammortamento decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Gli ammortamenti sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questo è superiore o inferiore a 12 mesi (art. 110 T.U.);
Nel primo esercizio l'ammortamento è ridotto al 50%;
Il costo di quei beni di scarso valore (e inferiori ad euro 516,46) e di incerta durata sarà opportuno imputarlo a conto economico (spesarli nell'esercizio).

Fabbricati - Nel calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, non si considera il valore del terreno occupato dalla costruzione e del terreno che ne costituisce pertinenza. Nel calcolare gli ammortamenti 2024 e successivi si deve pertanto incorporare il valore del terreno. Il valore del terreno è così determinato:

- Se acquistato separatamente, vale il costo di acquisto;
- Se non acquistato separatamente, si deve considerare il maggior valore fra il valore esposto in bilancio nell'anno di acquisto ed il 20% (o 30% se fabbricato industriale) del costo totale del fabbricato.

Impianti fotovoltaici

Con la circolare n. 36/E del 19.12.2013, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto il proprio precedente orientamento sulla natura di beni "mobili" degli impianti fotovoltaici e, salvo casi assai limitati (per gli impianti di potenza estremamente modesta),

Gli impianti se accatastati autonomamente in genere sono "immobili" (tranne quelli con modesta potenza) con aliquota ammortamento 4% (considerati fabbricati destinati all'industria del settore dell'energia termoelettrica).

Se accatastato insieme all'immobile è considerato un incremento del fabbricato e quindi da ammortizzare insieme ad esso (normalmente con aliquota del 3%).

Se realizzato su beni di terzi, si dovranno distinguere:

- impianti non separabili: il costo dell'impianto deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali alla voce "costi per migliorie su beni di terzi" e ammortizzato di conseguenza;
- impianti separabili: il costo dell'impianto può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzato con aliquota del 9%. (vedi circolare n. 36/E del 19.12.2013).

Automezzi – Per le auto aziendali ai sensi dell'art. 164, comma 1, TUIR. la deducibilità è così determinata:

- (i) Deducibilità integrale (100%) per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (furgoni, camion, ecc.); veicoli adibiti ad uso pubblico.
- (ii) Deducibilità limitata per:
 - Imprese: deduzione al 20% dei costi di acquisto e di impiego senza limiti di numero, nel limite del costo di acquisto € 18.075,99; max deduzione anno per autoveicolo €. 903,80. – Noleggio 20% di € 3.615,19.
 - Agenti e rappresentanti di commercio: deduzione all'80% dei costi di acquisto e di impiego senza limiti di numero, inerenti l'attività svolta, nel limite del costo di acquisto € 25.822,84; max deduzione anno per autoveicolo €. 5.164,56 - Noleggio 80% di €3.615,19 (max noleggio anno per autoveicolo €2.892,16)*.
 - Lavoratori autonomi: deduzione al 20% dei costi di acquisto e impiego, nel limite massimo di 1 veicolo per ciascun professionista e nel limite massimo del costo di acquisto € 18.075,99; max deduzione anno per autoveicolo €. 903,80 - Noleggio 20% di €3.615,19. (max noleggio anno per autoveicolo € 723,40)¹.

¹ Nel caso del cosiddetto noleggio "full service" il limite riguarda la quota riferita al canone di noleggio puro del veicolo e non anche alla quota relativa ai servizi accessori.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Motocicli - Il costo di acquisto per motocicli è riconosciuto fino a € 4.131,66 per motocicli fino a Euro 2.065,83 per ciclomotori sempre nei limiti dell'80% per agenti e del 20% per uso aziendale.

Veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

Con la legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 632 L. 160/2019) è stata modificata la disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti disponendo tuttavia che resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i veicoli concessi con contratti stipulati prima del 30.6.2020 (i.e. fringe benefit pari al 30% della tariffa Aci relativa a una percorrenza di 15.000 Km rapportata ai giorni di effettivo utilizzo nell'anno).

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

- al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
- al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- al 60% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

Per l'azienda:

- i costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nel limite del 70% e non si applicano i limiti massimi di costo sotto illustrati;
- i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori sono deducibili integralmente per l'importo pari al benefit e nella misura del 20% per l'eccedenza.

4) LA DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

(vedi in appendice un'ampia trattazione dell'argomento)

5) NUOVA SABATINI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI

Risvolti contabili: Il contributo Nuova Sabatini (art. 2 del DL. 69/2013) è inquadrabile come un contributo in conto esercizio e, in particolare, come un contributo in conto interessi, ha natura finanziaria che riduce il costo degli interessi passivi di finanziamento.

Questo contributo va riportato nella voce C.17 "Oneri finanziari" del Conto economico (vedi documento interpretativo 1 del documento OIC 12, paragrafo A.5).

Contabilmente il contributo:

si rileva per competenza; si iscrive nella voce C.17 del Conto economico civilistico (non in A.5).

Se rilevato in esercizi successivi a quello di contabilizzazione degli interessi passivi, deve essere indicato nella voce C.16 "Altri proventi finanziari" del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale ex art. 85 c. 1 lett. h) del TUIR, i contributi "spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge" generano ricavi; essi concorrono alla formazione del reddito secondo il generale principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR, indipendentemente dalla data del loro effettivo incasso.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

6) PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Alla fine di ogni esercizio occorre valutare se esiste un indicatore che un'immobilizzazione materiale o immateriale possa aver subito una riduzione di valore.

Se esiste un indicatore di potenziale perdita di valore (a causa ad esempio del mancato utilizzo di un bene), si deve procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione. Questo è il maggiore tra il *fair value*, (prezzo di vendita al netto dei costi della vendita) e il valore d'uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa). Nel caso in cui il valore recuperabile sia inferiore al valore netto contabile, è necessario procedere ad una svalutazione (art. 2426 punto 3 del Codice Civile).

In assenza di indicatori di potenziali di perdite di valore, l'organo amministrativo deve attestare in Nota Integrativa che non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, e di conseguenza non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

7) TITOLI (ART. 94 TUIR)

La normativa sul bilancio d'esercizio impone di iscrivere le partecipazioni ed i titoli in base alla loro destinazione e quindi

- fra le immobilizzazioni finanziarie - codice B.III Bilancio civilistico - (se costituenti beni durevoli – (valutazione al costo o alla frazione di patrimonio netto se partecipazioni di controllo o collegamento)
- fra le attività finanziarie dell'attivo circolante - codice C.III Bilancio civilistico (valutazione deve essere fatta al minore fra il costo di acquisto (costo specifico, ovvero per quelli fungibili anche LIFO, FIFO e media ponderata) ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato).

FISCALE - La valutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie va fatta con la formazione di categorie omogenee per natura e per valore in base al metodo del LIFO oppure i metodi di costo FIFO, LIFO e costo medio ponderato.

Non sono deducibili le svalutazioni delle partecipazioni né rispetto al valore di mercato né rispetto a riduzioni patrimoniali intervenute nella società partecipata. Non sono deducibili neppure i versamenti dei soci, in conto capitale o per copertura di perdite, possono solo essere portati in aumento del costo fiscale delle partecipazioni o degli strumenti finanziari assimilati.

Per i titoli a reddito fisso (BTP, Obbligazioni.....) iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, la differenza positiva o negativa fra il costo di acquisto ed il valore di rimborso concorre a formare il reddito d'impresa per la quota maturata nell'esercizio (art. 110 co. 1 lett. e TUIR).

Gli utili derivanti dai fondi comuni di investimento (valutati civilisticamente come riportato per i titoli) concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti (indipendentemente dalla rilevazione in bilancio secondo criteri di competenza economica) e su di essi è applicata ritenuta d'acconto del 26%.

- ☐ Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al
O costo O patrimonio netto
 - ☐ Nel corso dell'esercizio sono state effettuate sulle partecipazioni
O svalutazioni O rivalutazioni
 - ☐ Le immobilizzazioni diverse dalle partecipazioni iscritte si riferiscono a:
-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

8) CONTRATTI DERIVATI

L'articolo 2426 del Codice civile, al numero 11-bis), prevede la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati, sia di copertura che speculativi, con la sola esclusione delle c.d. micro-imprese.

Gli strumenti finanziari derivati sono sostanzialmente dei contratti i cui obblighi sono vincolati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti a cui sono legati, ad esempio l'andamento dei tassi di interesse o dei prezzi di una determinata merce.

Questi contratti chiamati anche semplicemente "Derivati", contengono la promessa di eseguire una prestazione basata sull'andamento del prezzo di una o più attività quali merci, attività finanziarie, tassi di interesse o valute, denominate "**sottostante**". Sono contratti a termine in quanto l'esecuzione della prestazione da parte delle controparti, deve essere effettuata entro una certa data futura.

Il nuovo punto 11-bis del comma 1 dell'art. 2426 c.c. stabilisce che "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value".

La definizione di fair value contenuta nei principi contabili internazionali (IFRS 13, paragrafo 9) fa riferimento al prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.

Gli strumenti derivati di copertura di flussi finanziari trovano contropartita all'iscrizione del *fair value* nell'apposita riserva di Stato patrimoniale: a tal fine è necessario acquisire la documentazione a supporto del derivato per verificare la sussistenza del requisito dell'effettiva copertura.

Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento **copre** il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati **simmetricamente** allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (derivati «speculativi»).

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Ulteriori informazioni relativamente agli strumenti finanziari derivati devono essere fornite in Nota integrativa per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: (a) il loro *fair value*, (b) le informazioni in merito all'entità e alla natura degli strumenti compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, (b bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il *fair value* non sia determinato sulla base di evidenze di mercato, (b ter) le variazioni di valore iscritte nel conto economico e nelle riserve di patrimonio netto, (b quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

9) RIMANENZE (Art. 92 Tuir)

E' opportuno che le rimanenze vengano indicate in contabilità almeno nella seguente analisi: (i) materie prime, sussidiarie e di consumo; (ii) merci; (iii) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; (iv) prodotti finiti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Appostazioni in bilancio: Nel conto economico. Nel valore della produzione (voce A.2) vanno indicate le variazioni di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. Fra i costi di produzione (voce B.11) vanno indicate le variazioni di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

Nello stato patrimoniale le rimanenze vengono riportate nell'attivo circolante (codici C.I).

La valutazione deve avvenire al minore fra il valore di realizzo di mercato ed il costo;

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati a costi specifici (spese effettivamente sostenute)

- ☐ Effettuare un inventario fisico raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore
- ☐ La società è obbligata dall'anno 2025 alla tenuta delle scritture di magazzino in quanto per 2 anni consecutivi (2022 -2024) (Art. 14 DPR 600) ha avuto:
 - un volume di ricavi superiore a € 5.164.568,99
 - rimanenze finali superiori a € 1.032.913,80
- ☐ La società NON è obbligata alla tenuta delle scritture di magazzino.
- ☐ Le rimanenze sono valutate secondo il seguente criterio di costo
O COSTO O COSTO MEDIO PONDERATO O LIFO O FIFO O
- ☐ Per la valutazione di commesse in corso al 31-12-2024 in base alla percentuale di completamento compilare il prospetto di cui all'allegato 2).

10) OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI (ART. 93 TUIR)

Le opere con tempo di esecuzione ultrannuale coperte da stato di avanzamento lavori (si considerano tali quelle regolamentate da un contratto di appalto in cui è previsto che siano ultimate in più di 12 mesi), vengono incluse tra le rimanenze finali per la quota non ancora coperta da s.a.l. liquidati a titolo definitivo dal committente.

Le opere di durata ultrannuale effettivamente realizzate ma non ancora liquidate devono essere valutate come rimanenze finali sulla base dei corrispondenti corrispettivi pattuiti nel contratto di appalto.

Suggerimenti contabili

E' opportuno ricondurre la contabilità per S.A.L. alla data del 31/12/2024, (attraverso la redazione di S.A.L. di periodo anche solo con efficacia interna che non andranno alla Committenza, che vanno a quantificare i lavori già eseguiti ma non ancora liquidati a titolo definitivo) includendo ogni costo di competenza incluse quindi le fatture da pervenire.

I S.A.L devono poi essere allegati al libro inventari come dettaglio delle rimanenze finali di esercizio.

11) CONTROLLO CLIENTI - Perdite su crediti (art. 101 TUIR) (OIC 12-15)

le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi, per la parte che eccede il relativo fondo svalutazione fiscale.

Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle procedure concorsuali, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione al bilancio anche quando la stessa avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. Il tutto a patto che l'imputazione non avvenga in un periodo successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili (ad esempio l'anno di chiusura del fallimento).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Verificare i saldi delle schede e contabilizzare eventuali abbuoni attivi e passivi
- Stornare i crediti inesigibili di modesto importo, se ritenuti inesigibili, utilizzando preliminarmente l'eventuale fondo rischi su crediti; In particolare è possibile stornare i crediti dove nell'anno 2024:
 - Il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge fallimentare o un piano attestato ai sensi dell'art. 67 terzo comma lettera d) della Legge fallimentare o è assoggettato a procedure estere equivalenti.
 - Si è verificata l'oggettiva insolvenza del debitore a seguito di esito negativo di azioni esecutive (pignoramenti, ecc.), si è documentata l'irreperibilità del debitore, si è certificata da un legale l'antieconomicità della procedura di riscossione del credito.
 - Sono state effettuate cessioni di credito, transazioni e rinunce del credito; si è verificata la prescrizione del credito (normalmente 10 anni, salvo eccezioni).
 - Le perdite su crediti sono **di importo non superiore a 2.500 scaduti da oltre sei mesi.**
 - **E' intervenuta la prescrizione del diritto di riscossione del credito;**
 - E' stata fatta una transazione con il debitore (con stralcio dell'eccedenza transata) o rinuncia al credito;
 - E' stato ceduto *pro soluto* il credito (senza azione di regresso);

12) EFFETTI E/O RICEVUTE IN PORTAFOGLIO

Verificare la corrispondenza fra il saldo contabile e l'esistenza materiale degli effetti e/o ricevute bancarie in portafoglio

13) SPESE PER LAVORO OCCASIONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

È opportuno aprire specifici conti ai costi per:

- | | |
|---|---------|
| - lavoro occasionale | € |
| - collaborazioni senza partita IVA | € |
| - Altre collaborazioni o associazioni in partecipazione | € |

14) CONTI FISCALI DI RIEPILOGO

Si segnala l'opportunità di creare conti di riepilogo dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione, al fine di procedere correttamente all'utilizzo in sede di compensazione.

- | | |
|--|---------|
| - Credito Ires in compensazione | € |
| - Credito Irap in compensazione | € |
| - Credito IVA in compensazione | € |
| - Credito beni strumentali in compensazione | € |
| - Credito ricerca e sviluppo in compensazione; | € |

15) EFFETTI E/O RICEVUTE ALLO SCONTO, AL DOPO INCASSO E S.B.F.

Verificare il saldo contabile con le distinte presentate in banca per le quali alla chiusura dell'esercizio non è ancora pervenuto l'accredito.

16) CASSA

Il conto deve avere sempre un saldo "DARE". Non è possibile che risulti un saldo nella sezione "AVERE".



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

L'importo massimo consentito per l'uso del contante è attualmente di €. 4.999,00. La cronologia delle variazioni per l'uso del contante è stata la seguente:

<u>decorrenza</u>	<u>limite max</u>	<u>Normativa di legge</u>
06-12-2011	€ 999	D.L. 201/2011
01-01-2016	€ 2.999	Legge 208/2015
01-07-2020	€ 1.999	D.L. 124/2019 - art. 18
01-01-2024	€ 4.999	Legge 197/2022

17) BANCHE

Effettuare la riconciliazione tra il saldo contabile e gli estratti conto bancari (C/c, sbf, effetti all'incasso).

Rilevare gli interessi attivi e passivi maturati al 31-12-2024

18) MUTUI E FINANZIAMENTI

- Rilevazione delle differenze di cambio su mutui e finanziamenti espressi in valute non aderenti all'Euro
- Verifica della corrispondenza del debito tra il piano d'ammortamento del mutuo e il saldo contabile alla data di chiusura dell'esercizio. Eventuali differenze devono essere rettificate.
- Provvedere alla rilevazione dell'eventuale rateo di interessi passivi maturato
- La parte di debito residuo deve essere distinta tra
 - quota scadente entro il 31-12-2025 €
 - quota scadente dal 1-1-2026 al 31-12-2029 €
 - quota scadente oltre €

19) CONTROLLO FORNITORI

- Rilevare gli abbuoni e arrotondamenti attivi e passivi
- Controllare i saldi "dare" se giustificati da note di accredito
- Rilevare le differenze di cambio su partite espresse in valute non aderenti all'Euro
- Importo dei fornitori esigibili entro il 31-12-2025 €
- Importo dei fornitori esigibili oltre il 31-12-2025 €

20) DEBITI E CREDITI DIVERSI

- Erario c.to Iva - Il debito/credito del conto deve coincidere con le risultanze dalla dichiarazione annuale IVA.
Chiudere i conti "I.V.A. acquisti" e "I.V.A. vendite" girocontando il relativo saldo al conto "Erario c/to I.V.A." riepilogativo. Verificare che il saldo di quest'ultimo conto, corrisponda a quanto indicato in dichiarazione I.V.A. Rilevare l'arrotondamento attivo o passivo con l'importo arrotondato della dichiarazione annuale I.V.A.
- Debiti Vs. INPS - Il saldo AVERE del conto deve corrispondere all'ammontare netto da liquidare a gennaio 2025 risultante dal Mod. Uniemens.
- Debiti vs. INAIL - Il saldo AVERE del conto deve corrispondere all'importo presunto da versare sulle retribuzioni relative all'anno 2024 come da dichiarazione dei salari predisposta dal Consulente del lavoro.
- Erario C/Ritenute - Il conto riporterà il saldo delle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2024, dei professionisti e degli agenti di commercio per i compensi e provvigioni pagate nel mese di dicembre 2024.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Dipendenti conto retribuzioni - Il conto dovrà riportare in AVERE il saldo delle retribuzioni nette relative al dicembre 2024.

21) RATEI E RISCONTI (Art. 109 TUIR 2424 bis 2427 CC – OIC n. 18)

Misurano quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi

Quando gli oneri e i proventi maturano per intero in un esercizio, non si rilevano ratei e risconti ma crediti o debiti. Ad esempio non comportano la rilevazione di ratei e risconti: le fatture da ricevere e da emettere, gli interessi attivi non ancora accreditati su c/c, i debiti vs. gli agenti per provvigioni, i premi da ricevere da fornitori, le utenze di periodi già scaduti le cui bollette sono emesse l'anno successivo, gli anticipi ricevuti o pagati per canoni di locazione che maturano nell'anno successivo, i debiti vs dipendenti per XIV mensilità o i debiti vs. Inail.

Sono classificati come ratei ad esempio gli interessi su depositi cauzionali per canoni di locazione, per operazioni pronti contro termine per interessi su titoli. Gli interessi passivi che scadono al 31-12 ma che verranno pagati l'anno successivo sono debiti, mentre quelli la cui scadenza è successiva al 31-12 sono ratei passivi

Risconti attivi o passivi (fatture registrate nel 2024 ma di competenza del 2025 e successivi).

Effettuare le registrazioni relative a:

- a) Assicurazioni
- b) Affitti
- c) Canoni leasing
- d) Spese telefoniche (per canone 1 bim. 2025)
- e) Interessi passivi per legge Sabatini
- f)

Ratei passivi e attivi (fatture registrate nel 2025 ma di competenza del 2024)

Effettuare le registrazioni relative a:

- a) Interessi attivi su rimborsi fiscali non ancora riscossi
- b) Interessi passivi su mutui per rata con scadenza successiva al 31-12
- c)

22) FATTURE DA RICEVERE (Verificare le fatture con documento di trasporto 2024 e registrate nel 2025)

- Rilevazione dei costi di competenza dell'esercizio in corso, per acquisti di beni o prestazioni di servizio completate, per i quali la fattura non è ancora pervenuta e note di credito da ricevere a rettifica delle operazioni di competenza dell'esercizio (es.: premi su fatturato)

23) FATTURE DA EMETTERE (Verificare le fatture con documento di trasporto 2024 emesse nel 2025)

- Rilevazione di operazioni di competenza dell'esercizio in corso, per cessioni di beni e prestazioni di servizi completate entro la fine dell'esercizio, ma fatturate nell'anno successivo e eventuali note di credito da emettere a rettifica di operazioni di competenza dell'esercizio

24) F.DO T.F.R. dipendenti (ART 105 TUIR)

I dipendenti dall'1-1-2007 devono scegliere come destinare il TFR maturato se conferire ad un fondo pensionistico o mantenere in azienda a partire dall'1.1.2007

Nelle aziende con meno di 50 addetti per il TFR maturato nel 2024 e versato ad un fondo pensione non è necessario iscrivere alcuna passività ma solo il costo del TFR maturato e il movimento finanziario relativo ai



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

versamenti effettuati. Di conseguenza al 31-12-2024 occorre rivalutare unicamente il TFR maturato al 31/12/2006 e non la quota maturata successivamente.

Per i dipendenti che hanno deciso di mantenere il Tfr in azienda, nulla è cambiato rispetto all'anno precedente.

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR maturato nel 2024 affluisce comunque o a un fondo pensionistico o al fondo tesoreria Inps e non può essere lasciato in azienda.

Il fondo TFR formato fino al 31.12.2006 resta invece in azienda fino al momento della erogazione.

La rivalutazione del fondo TFR riguarda solo quanto accantonato in azienda e non le quote conferite al fondo tesoreria, tuttavia il versamento dell'imposta sostitutiva (17%) riguarda invece sia quella relativa al fondo TFR "aziendale" (formato ante 2007) sia quella relativa al fondo "tesoreria Inps" (formato dal 2007). Tuttavia mentre l'imposta riferibile al maturato ante 2007 viene portata a diminuzione del f.do TFR aziendale, quella riferibile al maturato dal 2007 sarà conguagliata con i debiti contributivi verso l'Inps e quindi l'azienda, a fine anno, deve rivalutare il TFR maturato fino al 31.12 dell'anno precedente, contabilizzando il debito per l'imposta sostitutiva relativa, ma con contropartita un credito verso l'Inps per quanto riguarda il TFR maturato dal 2007.

L'indennità di fine rapporto è deducibile nei limiti della quota maturata nell'esercizio.

I contributi versati dal datore di lavoro ai fondi di pensione integrativi diversi dalle quote di TFR sono interamente deducibili dal reddito di impresa purché siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. In caso contrario, i relativi accantonamenti non sono deducibili, verranno portate in deduzione le erogazioni al momento della prestazione.

- a) Verificare l'accantonamento dell'imposta sostitutiva su T.F.R.
- b) Verificare gli utilizzi del Tfr per i dipendenti licenziati nel corso dell'anno
- c) Verificare gli acconti concessi ai dipendenti nel corso dell'esercizio
- d) Adeguare il fondo TFR al 31-12-2024 (Produrre prospetto analitico per dipendente)

25) COMPOSIZIONE CONTI DI CAPITALE

- Verificare la composizione dei conti di patrimonio netto.
- Verificare che il risultato dell'esercizio precedente sia stato correttamente destinato, sulla base di quanto deliberato dall'assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio del precedente periodo.

26) PERDITE DI ESERCIZIO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2024 – EMERGENZA COVID-19

La possibilità di "sospendere" le perdite degli esercizi 2020, 2021 e 2022 (art. 6 D.L. 23/2020) **non è stata rinnovata** per le perdite conseguite dall'esercizio 2023.

Si ricorda che, finché permangono in bilancio, le perdite sospese dovranno comunque essere distintamente indicate in Nota integrativa, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

27) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI. (ART. 102 COMMA 6 TUIR)

L'importo non deve eccedere il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio (Si ricorda che non si tiene più conto delle variazioni dell'esercizio – art 3 c. 16 quater DL. 16/2012). L'eccedenza oltre il 5% è deducibile nei 5 esercizi successivi per il 20% anno;

Non rientrano in questo conteggio le manutenzioni dei beni in Leasing ed i canoni di abbonamento per assistenze periodiche contrattuali.

Le spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni di terzi (es. manutenzione dei locali condotti in affitto) devono essere capitalizzate fra le "altre immobilizzazioni immateriali" se la manutenzione



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

incrementa il valore del bene di riferimento. L'ammortamento dei costi di manutenzione straordinaria in oggetto capitalizzati, deve essere fatta nel periodo più breve tra quello in cui le migliori stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione. Sempre in merito ai beni in locazione, le spese di manutenzione ordinarie sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute;

Ripartire il costo delle manutenzioni e riparazioni tra:

- | | |
|---|-------------|
| a) Manutenzioni riparazioni su beni in Leasing e su beni di terzi | € |
| b) Canoni di abbonamento per manutenzioni | € |
| c) Altre spese di manutenzioni e riparazione | € |

28) PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI (ARTT. 58-86-87 TUIR).

Controllare se nel corso dell'esercizio sono stati venduti beni ammortizzabili e rilevare le eventuali minusvalenze o plusvalenze patrimoniali. Possono essere rateizzate in massimo 5 esercizi se originate da beni posseduti da almeno 3 anni (da computarsi dal giorno di acquisto) o da cessione di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze da autoconsumo o destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa non sono rateizzabili; Le plusvalenze iscritte e non realizzate non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

(ART. 2423 C.C.) Il rinvio della tassazione delle plusvalenze su beni che sono stati posseduti per un periodo superiore a tre anni determina delle differenze temporanee imponibili per le quali è necessario creare un fondo imposte differite (fondo imposte nel passivo, voce B.2) di importo pari alle imposte relative alle plusvalenze fiscalmente rinviate a tassazione. Nel conto economico le imposte differite sono iscritte nell'apposita voce del punto 20).

Specificare

- | | |
|---|-------------|
| a) Plusvalenze interamente imputate al reddito dell'esercizio | € |
| b) Plusvalenze da rateizzare | € |

29) MINUSVALENZE PATRIMONIALI (ARTT. 58-86-87 TUIR)

Le minusvalenze non finanziarie sono iscritte nella voce B14 del Conto economico, mentre le minusvalenze finanziarie devono essere contabilizzate separatamente nella voce C17 del Conto Economico.

Sarà necessario evidenziare le minusvalenze non finanziarie da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, che non risulteranno deducibili ai fini Irap.

Il trattamento fiscale delle **minusvalenze su partecipazioni** è il seguente:

- partecipazioni in imprese commerciali non *black list*, acquisite da oltre 12 mesi ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie: le minusvalenze realizzate dalla loro vendita sono deducibili nei limiti del 58,14% per gli imprenditori individuali e le società di persone, mentre sono totalmente indeducibili per le società di capitali;
- altre partecipazioni: le minusvalenze realizzate dalla loro vendita sono deducibili totalmente.

Tuttavia se nei 36 mesi precedenti sono stati incassati dividendi dalla partecipata, la minusvalenza è deducibile solo per la parte eccedente i dividendi che non hanno concorso alla formazione del reddito (secondo la quota di esenzione all'epoca applicata).

Le minusvalenze da assegnazione ai soci, nel caso di beni diversi da quelli merce, non assumono mai rilevanza ai fini del reddito d'impresa, poiché ordinariamente le stesse non sono deducibili (circolare AE n. 37/E del 2016). Nel caso di beni merce, invece, le minusvalenze sono deducibili dal reddito d'impresa, se il ricavo che le genera è stato determinato sulla base del valore normale.

Sono sempre indeducibili le minusvalenze da autoconsumo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

30) Accantonamenti rischi su crediti (ART. 106 TUIR)

Contabilizzare la svalutazione dei crediti e l'accantonamento per rischi su crediti, nella misura fiscalmente consentita dello 0,5% dell'ammontare complessivo di tutti i crediti derivanti da: cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività. Il fondo accantonamento per rischi su crediti, fiscalmente non può superare il 5% del totale dei crediti come sopra calcolati. *(Vedere punto 9) – Controllo Clienti)*

Compilare il seguente prospetto:

- Perdite su crediti deducibili;	€.	
- Perdite su crediti indeducibili;	€.	
- Svalutazione crediti 0,5%;	€.	

31) FERIE NON GODUTE E ONERI DIFFERITI AL 31-12-2024.

Inserire l'accantonamento per competenza per ferie, XIV, permessi e relativi contributi (da richiedere al Consulente del lavoro). Sono da inserire tra i debiti vs. altri (No ratei passivi).

32) PROVVIGIONI AD AGENTI - CONTRIBUTO FONDO FIRR - INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Le provvigioni passive, corrisposte dall'impresa preponente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di **competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi** per cui le medesime provvigioni sono dovute. Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco).

A seguito di mutamento di indirizzo dell'Amministrazione Finanziaria, **l'indennità suppletiva di clientela** è deducibile fiscalmente per competenza, per la quota maturata nel periodo d'imposta.

33) SPESE TELEFONICHE - La modifica delle disposizioni di cui all'art. 102 del Tuir, che ha eliminato la distinzione tra telefonia fissa e mobile, ha previsto che:

- le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego (anche schede telefoniche purché inerenti) e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (linee fisse e mobili) sono deducibili nella misura dell'80%;
- la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

34) CONTRATTI LEASING

Normativa in vigore dall'1-1-2014.

Beni mobili. Per i contratti di leasing stipulati, a prescindere della durata contrattuale, la deduzione fiscale è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

Beni immobili. Per i contratti stipulati dal 1.1.2014 relativi beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Questa regola vale anche per i professionisti che quindi dal 2015 possono dedurre i canoni leasing immobiliari.

Autoveicoli a deducibilità limitata: la deducibilità dei canoni è in ogni caso da spalmare su un periodo non inferiore a quello di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ordinari di ammortamento. La quota di interessi implicita nei canoni di *leasing* è *soggetta ai limiti* di cui all'art. 96 TUIR (parziale deducibilità degli interessi passivi).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Si ricorda che **ai fini Irap** è necessario scorporare la quota parte del canone *leasing* relativa agli interessi passivi (che sono indeducibili).

E' opportuno che vi sia un sottoconto contabile per ogni contratto di leasing. In caso contrario evidenziare extra contabilmente e separatamente per ogni contratto le fatture ed i pagamenti effettuati nel 2024.

In nota integrativa occorre fornire le seguenti informazioni:

Ammontare dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio valutati come immobilizzazioni	
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso di interesse effettivo	

35) SCONTI ATTIVI E PASSIVI.

Relativamente agli sconti è necessario distinguere fra sconti commerciali e sconti finanziari. Gli **sconti commerciali passivi**, che costituiscono rettifiche dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità. Gli **sconti finanziari passivi** sono gli sconti di cassa, che intervengono in una fase successiva a quella di vendita dei beni e dei servizi per l'anticipato incasso di fatture. Similmente devono essere trattati gli **sconti attivi su acquisti**: anche per essi è necessario evidenziare separatamente quelli commerciali (voce di bilancio B6 in diminuzione dei costi per acquisti) da quelli finanziari (voce di bilancio C16).

E' necessario contabilizzare distintamente i due tipi di sconti sopra indicati in quanto, mentre gli sconti commerciali vengono portati in bilancio a diretta deduzione dei ricavi (voce di bilancio A1), e sono pertanto rilevanti ai fini Irap, gli sconti finanziari devono essere allocati nell'area finanziaria alla voce di bilancio C17 e quindi indeducibili ai fini Irap.

E' opportuno evidenziare gli importi nei seguenti conti:

Sconti e abbuoni passivi commerciali	€
Sconti e abbuoni passivi finanziari	€
Sconti e abbuoni attivi commerciali	€
Sconti e abbuoni attivi finanziari	€

36) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88 TUIR)

Tra le sopravvenienze attive, rientrano i contributi in c/capitale (da non confondere con i contributi in conto impianti) ed i proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di liberalità.

I contributi in conto capitale vanno interamente a formare reddito nell'esercizio in cui sono stati percepiti (fiscalmente rilevano "per cassa") oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

I contributi in conto impianti, cioè quelli ricevuti a fronte dell'acquisto di beni strumentali, sono esclusi dalla disciplina delle sopravvenienze attive, devono essere invece imputati in base al principio della competenza economica e costituiscono ricavi anticipati da riscontare in relazione al periodo di ammortamento degli investimenti cui si riferiscono, oppure possono essere portati a diretta diminuzione del costo fiscale dei beni acquistati. Sono contributi in conto impianti i crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali (vedi oltre per maggiori dettagli)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Tra le sopravvenienze attive rientrano la rinuncia dei soci a crediti vantati verso la società (c. 4 bis dell'art. 88 TUIR) e deve essere considerata sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio comunica alla società partecipata detto valore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La rinuncia da parte di un socio al credito nei confronti della società va assimilata ai versamenti a fondo perduto ed ha quindi natura patrimoniale; non deve transitare dal conto economico, ma deve essere contabilizzata nello Stato Patrimoniale tramite imputazione a riserva.

Tra le sopravvenienze attive, rientrano i contributi in c/capitale ed i proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di liberalità. Il contributo in conto capitale vanno interamente a formare reddito nell'esercizio in cui sono stati percepiti (fiscalmente rilevano "per cassa") oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

37) PROVENTI IMMOBILIARI (ART. 90 TUIR)

Il reddito degli immobili strumentali per natura si determina ordinariamente a costi e ricavi.

Il reddito degli immobili ad uso abitativo, ad eccezione di quelli strumentali per destinazione e di quelli considerati "merci", si determina con le regole dei redditi fondiari.

Lo stesso discorso vale per i terreni non strumentali. Quando il reddito è determinato secondo le regole dei redditi fondiari non è però consentito operare deduzioni forfetarie dal canone di locazione, ma solo dedurre le spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute entro il limite massimo del 15% del canone di locazione.

Per la determinazione del reddito fondiario degli immobili non locati, devono essere utilizzate le rendite catastali rivalutate come segue (art. 3 co 48-50 L. 662/1996): (i) Rendita fabbricati: 5%, (ii) Reddito dominicale: 80%, (iii) Reddito agrario: 70%.

Suggerimenti contabili – Aprire in contabilità i seguenti conti:

- proventi di immobili strumentali, per natura e per destinazione;	€
- costi di immobili strumentali, per natura e per destinazione;	€
- proventi di immobili abitativi "merce"	€
- costi di immobili abitativi "merce"	€
- proventi di immobili altri abitativi);	€
- costi di immobili altri abitativi);	€

38) IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

(Controllare i pagamenti per IRAP – IRPEF – IMU - Sanzioni). Gli acconti pagati per l'anno 2024 devono essere collocati in una posta di credito nell'attivo patrimoniale e non nel conto economico (Esempio Erario conto IRES, Erario c.to IRAP, ecc.).

La percentuale di deducibilità dell'IMU assolta sugli immobili strumentali è del 100%.

Verificare se sono presenti voci che hanno riflesso sulla "fiscalità differita":

- ☐ compensi amministratori erogati in esercizi diversi a quello di competenza
- ☐ plusvalenze rateizzate
- ☐ manutenzioni eccedenti il 5%
- ☐ dividendi erogati e percepiti nell'esercizio successivo
- ☐ altro



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

39) OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA (C.C. Art. 2426 8-bis – TUIR 110.2)

Le attività e passività in valuta (ad eccezione delle immobilizzazioni) devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data del 31-12-2024 e l'eventuale utile deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.

Specificare per la posta di bilancio utile e perdita su cambi (C17):

- | | |
|---|---------|
| - Utili su cambi realizzati (per realizzi in corso d'anno) | € |
| - Perdite su cambi realizzati (per realizzi in corso d'anno) | € |
| - Utili su cambi non realizzati (per realizzi in anni successivi) | € |
| - Perdite su cambi non realizzati (per realizzi in anni successivi) | € |

40) SPESE LAVORO DIPENDENTE E COMPENSO AMMINISTRATORE (Artt. 60-95 TUIR)

I costi di lavoro dipendente, compresi i compensi in natura, i rimborsi spese ed altri *benefit*, devono essere inseriti nelle relative buste paga e sono deducibili dal reddito d'impresa.

I compensi corrisposti per lavoro interinale sono deducibili ai fini IRAP limitatamente alla quota di compenso assoggettata ad IVA, mentre la quota esclusa da IVA (corrispondente alla prestazione lavorativa) non rileva ai fini IRAP, ad eccezione della quota riferibile ai contributi Inail.

I compensi degli amministratori determinati sia in misura fissa sia in misura variabile, sono deducibili solo nell'esercizio in cui risultano pagati (per gli amministratori che sono dipendenti o collaboratori continuativi criterio di cassa "allargato" ai primi 12 giorni di Gennaio).

Il compenso amministratore:

- E' stato determinato con verbale assemblea del _____ per € _____
- E' stato verificato la rispondenza del contributo Inps con i valori corrisposti S i O
- E' stato corrisposto per intero nell'esercizio S i O No O
- Accantonamento TFM amministratori - Verificare se previsto statutariamente o se determinato con verbale dell'assemblea dei soci, rilevare il costo maturato.

41) SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART. 108 COMMA 2 TUIR)

Per spese di rappresentanza si intendono le spese dirette a creare, mantenere o accrescere l'immagine di decoro e il prestigio dell'impresa.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell'esercizio di sostenimento: (i) se rispondono a requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il D.M. 19/11/2008; (ii) se rispettano limiti quantitativi stabiliti dal D.M. in ragione della natura, destinazione delle spese e del volume dei ricavi dell'impresa.

Pertanto, oltre a qualificare le spese che rientrano nel novero delle spese di rappresentanza, è stato introdotto un tetto, calcolato in percentuale dei ricavi (voci A.1 e A.5 del Conto economico), entro cui dette spese sono ritenute congrue e dunque interamente deducibili nell'anno. L'eventuale eccedenza rispetto alla soglia è invece da recuperare a tassazione.

I coefficienti, validi per il 2024, applicabili a scaglioni di ricavi, sono i seguenti:

- 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi;

Sono totalmente deducibili le spese di rappresentanza per beni gratuitamente distribuiti di costo unitario minore o uguale 50 euro.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande scontano la deducibilità limitata al 75% del costo sostenuto (tale limite non si applica alle spese di trasferta di dipendenti e amministratori).

Si precisa che, quando le spese per alberghi e ristoranti sono di rappresentanza, occorre prima ridurle al 75% e procedere poi alla verifica di tale valore con la soglia di importo rispetto ai ricavi sopraindicata (circolare n. 34/2009 dell'Agenzia delle Entrate).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Non sono considerate spese di rappresentanza, e pertanto risultano deducibili con limiti propri le spese di vitto, viaggio e alloggio conseguenti a trasferte di lavoro.

42) LE SPESE DI TRASFERTA. Quelle di rappresentanza devono essere segnalate come segue:

Spese viaggi e trasferte

1	Vitto e alloggio dipendenti collaboratori ambito comunale	€
2	Rimborsi chilometrici dipendenti collaboratori in ambito comunale	€
3	Spese di trasporto documentate dal vettore per missioni in ambito comunale	€
4	Altre spese per viaggi e trasferte in ambito comunale	€
5	Vitto e alloggio dipendenti collaboratori fuori dal Comune	€
6	Rimborsi Km. dipendenti collaboratori fuori dal Comune auto fino a 17-20 Cv	€
7	Rimborsi Km. dipendenti collaboratori fuori dal Comune auto oltre a 17-20 Cv	€
8	Altre spese per viaggi e trasferte fuori dal Comune	€
9	Altre spese per vitto e alloggio (soci non amministratori)	€

Spese di rappresentanza

10	Spese di rappresentanza di importo unitario inf. €. 50,00 (*)	€
11	Spese di rappresentanza di importo unitario sup. €. 50,00	€
12	Spese di rappresentanza non deducibili	€
13	Spese di rappresentanza deducibili al 100%	€

Spese prestazioni mensa dipendenti collaboratori

14	Spese per mensa aziendale	€
15	Spese per indennità sostitutiva di mensa aziendale	€

(*) Nel caso di una confezione regalo formata da più beni, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono, al fine di verificare il superamento o meno della soglia dei 50 euro.

(*) L'IVA sulla cessione gratuita di beni è detraibile se il loro valore unitario non supera euro 50,00. Nel caso di supero di detto valore l'IVA diventa indetraibile, di conseguenza per rientrare nel limite dei 50 euro, il valore imponibile del bene dovrà essere pari al 41,33 euro nel caso di aliquota IVA del 22%.

43) COSTI INDEDUCIBILI

A volte vengono contabilizzate operazioni non strettamente inerenti all'oggetto sociale.

per esempio, se si ha la necessità di una somma di denaro per affrontare delle spese personali (acquisto biglietti aereo e soggiorno vacanze) e si vuole prelevarla dal conto corrente aziendale contabilmente si deve fare la seguente annotazione contabile

Credito vs. Sig. XXX a Banca

Oppure l'imprenditore potrebbe fare la stessa operazione (acquisto biglietti aereo e soggiorno vacanze) facendosi fatturare alla società come segue:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Diversi a Fornitore

Fattura Agenzia viaggi

Costo indeducibile

Iva indetraibile

Viene quindi attivato un credito verso l'imprenditore in quanto effettivamente il costo non è inerente all'attività dell'impresa

Credito vs. Sig. XXX a Banca

Nel caso di srl e di spesa personale del socio, se la rimessa non viene fatta si è in presenza di un anticipo di utili con necessaria delibera assembleare di distribuzione degli utili e con annessa tassazione.

La stessa cosa si deve fare per la contabilizzazione di costi parzialmente deducibili (acquisto autovettura, spese carburanti autovettura)

44) RICAVI IMMOBILIARI

- Il reddito degli immobili strumentali per natura si determina ordinariamente a costi e ricavi.
- Il reddito degli immobili ad uso abitativo, ad eccezione di quelli strumentali per destinazione e di quelli considerati "merci", si determina con le regole dei redditi fondiari.
Lo stesso discorso vale per i terreni non strumentali.
In merito alla determinazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari si segnala che non è però consentito, nella determinazione del reddito di impresa, operare deduzioni forfettarie dal canone di locazione, ma solo dedurre le spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute entro il limite massimo del 15% del canone di locazione.
- Si ricorda che per la determinazione del reddito fondiario degli immobili non locati, devono essere utilizzate le rendite catastali rivalutate come segue (art. 3 co 48-50 L. 662/1996): (i) Rendita fabbricati: 5%; (ii) Reddito dominicale: 80%; (iii) Reddito agrario: 70%.

È opportuno aprire in contabilità appositi conti dedicati:

- proventi e costi di immobili strumentali, sia per natura che per destinazione
- proventi e costi di immobili abitativi "merce"
- proventi e costi di immobili abitativi "altri"

45) OPERAZIONI RIGUARDANTI L'IVA

- Chiudere i conti "IVA acquisti" e "IVA vendite" al conto "Erario c.to IVA" riepilogativo.
- Verificare che il saldo di quest'ultimo conto corrisponda a quanto indicato in dichiarazione IVA.
- Provvedere all'eventuale arrotondamento attivo e passivo.
- Se per l'anno 2022 il volume d'affari è stato adeguato agli ISA (entro la dichiarazione dei redditi dello scorso anno), verificare che i maggiori ricavi siano stati annotati nel registro delle fatture o in quello dei corrispettivi.

46) Fiscalità speciale

L'impresa ha fruito delle seguenti agevolazioni (indicare il reddito agevolato)

- ☐ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo €
- ☐ Credito d'imposta beni strumentali €



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

☐	Detrazione risparmio energetico	€
☐	Detassazione per società cooperative	€
☐	Credito d'imposta per	€
☐	_____	€

47) CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO DAL 2024.

(vedi in appendice un'ampia trattazione dell'argomento)

48) ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA).

Il contributo ACE (Aiuto alla Crescita Economica), è stato abrogato a decorrere dal periodo di imposta 2024.

49) SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN NOTA INTEGRATIVA

La Legge 160/2024 art. c. 125 quinquies, ha soppresso, con decorrenza dal 30 novembre 2024, l'obbligo a carico delle imprese di dichiarare l'esistenza di aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni se registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

La legge prevede, quindi, che l'RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato) assolva per gli aiuti individuali, soggetti a registrazione da parte delle amministrazioni concedenti, all'onere pubblicitario e di trasparenza posto a loro a carico, con riferimento alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Viene pertanto meno l'obbligo di indicazione in nota integrativa (o sul sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza) delle erogazioni pubbliche ricevute purché le stesse risultino riportate nel RNA.

.=. =. =. =. =. =.

CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Fotocopia beni ammortizzabili acquistati nel 2024
- Fotocopia contratti leasing stipulati nel 2024
- Fotocopia fatture, ricevute versamento IRPEF e generalità complete di professionisti e rappresentanti relativi al 2024
- Ricevute versamento imposte (acconti imposta – IMU – IVA)
- Modelli INTRA presentati nel 2024.
- Comunicazioni liquidazioni trimestrali IVA (LIPE) 2024

Si invita a richiedere quanto prima ai propri consulenti del lavoro:

- copia delle deduzioni IRAP da "cuneo fiscale";
- copia del prospetto per la compilazione dei modelli ISA

Stampare inoltre tutte le schede contabili 2024 e consegnare quelle relative a:

- Imposte e tasse
- Manutenzioni e riparazioni
- Omaggi e regalie
- Spese generali e varie – Gestione automezzi (carburanti, assicurazioni, ecc.)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Predisporre quanto segue

- Raccordo Ricavi – Volume affari IVA O
- Raccordo INTRA – Registri IVA O
- Raccordo Mod. 770 – Salari stipendi O
- Raccordo Banche contabilità – estratti conto

APPENDICE

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

In base alla disciplina attualmente vigente, il credito risulta riconosciuto:

- per gli investimenti cd. “**Industria 4.0**”, fino al 31 dicembre 2025, con coda fino al 30 giugno 2026 in presenza di acconto entro il 31-12.

La misura del credito spettante si ottiene applicando al costo dell'investimento le seguenti percentuali variabili a seconda dell'anno in cui si effettua l'investimento.

LEGGE 30/12/2020 n. 178 commi 1051 - 1063

INVESTIMENTI		% CREDITO				
		2021	2022	2024	2024	2025
1	Materiali 4.0 (allegato A L. 232/2016):					
	- fino a € 2,5 milioni (annui)	50%	40%	20%	20%	20%
	- oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni (annui)	30%	20%	10%	10%	10%
	- oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni (annui)	10%	10%	5%	5%	5%
2	Immateriali 4.0 (allegato B L. 232/2016): fino a € 1 milione annuo	20%	20%	20%	15%	10%
3	Beni materiali comuni (diversi da quelli sopra citati): fino a € 2 milioni annui	10%	6%	-	-	-
4	Beni immateriali diversi da quelli sopra citati: fino a € 1 milione annuo	20%	20%	20%	15%	-

Fino a 30-6 anno successivo se pagato acconto 20% entro 31-12

- 1 40% - Dal 1-1-22 al 31-12-22 e fino a 30-11-2024 se pagato acconto 20% entro 31-12-2022 (c. 1057)
20% - Dal 1-1-23 al 31-12-25 e fino a 30-06-2026 se pagato acconto 20% entro 31-12-2025 (c. 1057 bis)
- 2 20% - Dal 16-11-20 al 31-12-23 e fino a 30-06-2024 se pagato acconto 20% entro 31-12-2024 (c. 1058)
15% - Dal 1-1-24 al 31-12-24 e fino a 30-06-2025 se pagato acconto 20% entro 31-12-2024 (c. 1058 bis)
10% - 1-1-25 al 31-12-25 e fino a 30-06-2026 se pagato acconto 20% entro 31-12-2024 (c. 1058 ter)
- 3 10% - Dal 16-11-20 e Fino a 31-12-2022 se pagato acconto 20% entro 31-12-21 (c. 1054)
6% - Dal 1-1-22 al 31-12-22 e fino a 30-11-23 se pagato acconto 20% entro 31-12-22 (c. 1055)
- 4 20% - Dal 16-11-20 al 31-12-23 e fino a 30-06-2024 se pagato acconto 20% entro 31-12-23 (c. 1058)
15% - Dal 1-1-24 al 31-12-24 e fino a 30-06-2025 se pagato acconto 20% entro 31-12-24 (c. 1058 bis)

Utilizzo del credito e sue caratteristiche - Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997) in **tre quote annuali** di pari importo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La possibilità di utilizzo in compensazione decorre:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni "ordinari"
- dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni "ordinari".

Caratteristiche del credito

Il credito d'imposta per investimenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;

Adempimenti - Chi fruisce del credito d'imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative "**Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020**";
- per i beni Industria 4.0, va prodotta una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di costo unitario non superiore a **300mila euro**, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante con data certa.

Profilo contabile - il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un "contributo in conto impianti"; sono rilevati per competenza con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0). Sono imputati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio;
- b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 5.0

L'art. 38 D.L. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Condizioni: (i) investimento in beni materiali e immateriali 4.0; (ii) Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Credito d'imposta: per investimenti fino a € 10 milioni spetta un credito d'imposta del 35%, 40%, 45% a seconda del risparmio energetico.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

La disciplina delle spese ricerca e sviluppo prevista dall'art. 3 del DL. n. 145/2013 per il 2020 è di fatto sostituita dalle disposizioni dell'art. 1 commi da 198 a 209 della L. 160/2019 modificata dai commi 1064 e 1065 della L. 178/2020. Sono agevolabili le spese fino al 31 dicembre 2031. Le disposizioni applicative sono contenute nel DM. 26.5.2020.

Beneficiari - Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, anche i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole.

Tabella investimenti e percentuali dell'agevolazione (c. 203 L. 160/2019):

Tipologia di intervento	Misura del contributo		Limiti dell'investimento
	2024 - 2025	2026 al 2031	
Ricerca & sviluppo c. 200	10%	10%	5 milioni
Innovazione tecnologica c. 201	5%	0	2 milioni
Innovazione green e 4.0 c. 201	5%	0	4 milioni
Design e ideazione estetica c. 202	5%	0	2 milioni

Imputazione dei costi - vanno imputati secondo competenza (art. 6 c. 1 del DM. 26.5.2020) Le spese per la certificazione vanno imputate allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Asseverazione - Il comma 1064 della legge di bilancio 2021 introduce l'obbligo di "asseverare" la Relazione tecnica, con decorrenza 2021 per i crediti d'imposta maturati per le attività svolte nel 2024.

Sempre il c. 1064 con la lettera h) introduce una procedura di collaborazione tra il Mise e l'agenzia delle

Momento di utilizzo del credito d'imposta - Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma.

Comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del made in Italy

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, l'[art. 6](#) del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.3.2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento di tali investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione nel modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Codici tributo da utilizzare:

"6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019" deve essere indicato nel modello F24 per usufruire dell'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 199 a 206), modificata dal Bilancio 2021, per aumentare la competitività delle aziende italiane.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”

“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020” trovano origine nel decreto “Rilancio”.

Certificazione del revisore - L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione del revisore sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Relazione tecnica - Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Inquadramento contabile delle spese di R&S - I costi di R&S possono essere imputati a conto economico o come descritto di seguito, capitalizzati. I costi attribuiti alla **ricerca di base**, non essendo collegati a uno specifico risultato, devono essere esposti come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti, mentre i **costi di sviluppo** possono essere capitalizzati ovvero possono essere imputati a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti. Per poter capitalizzare tali spese è richiesta utilità pluriennale e benefici che si manifestino in più esercizi. Rispettati i requisiti, i **costi di sviluppo** possono essere imputati tra le immobilizzazioni immateriali e assoggettati ad ammortamento per un periodo non superiore a cinque anni (con l’approvazione del collegio sindacale dove esistente). Le spese di **ricerca applicata**, devono essere trattate come spese di ricerca di base escludendo così la loro capitalizzazione.

Inquadramento contabile - La rilevazione contabile come detto potrà avvenire in due modi:

- (i) in caso di spese per ricerca e sviluppo imputate a **conto economico** i contributi dovranno essere rilevati in A5 come contributi in conto esercizio,
- (ii) in caso di spese per ricerca e sviluppo **capitalizzate** (solo per i costi di sviluppo e a determinate condizioni) il contributo dovrà essere rilevato come contributo in c/capitale ed iscritto in bilancio alternativamente con il metodo della rappresentazione netta o scontato.

La scrittura per rilevare il contributo in c/to esercizio sarà la seguente:

CII5-bis Credito d’imposta R&S a A5 Contributi in c/esercizio

La società deve commentare il credito d’imposta nella nota integrativa e relazione sulla gestione.

Dichiarazione dei redditi e R&S - L’importo del **credito di imposta complessivo** (derivante dai costi e dalla certificazione) dovrà essere indicato nel **quadro RU** del modello Redditi in particolare rigo RU100 e seguenti alle cui istruzioni si rimanda.

La ricerca di base è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

la ricerca applicata è invece rivolta alla realizzazione di uno specifico prodotto o processo produttivo. I costi di sviluppo sono quelli sostenuti per applicare, le conoscenze acquisite attraverso le attività di ricerca, in modo da avviare la produzione di un nuovo prodotto o un processo produttivo migliorato rispetto al passato.

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN CAPO AL COMMITTENTE

L'impresa committente, per effetto della realizzazione degli interventi, riceve un diritto a compensare il credito fiscale con i propri debiti tributari. L'OIC parifica tale diritto a un contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, per la realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.

Quando esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l'erogazione del contributo siano soddisfatte, il beneficiario del contributo lo rileva contabilmente nell'attivo del bilancio, come credito tributario.

In contropartita al credito tributario, la società può rilevare: (i) l'importo direttamente a riduzione dell'immobilizzazione materiale; (ii) oppure rilevare un risconto passivo, da imputare a conto economico secondo il metodo indiretto.

Se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario può essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l'attualizzazione dell'importo nominale.

Ciò vale anche nelle ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito.

L'OIC chiarisce inoltre, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e non applicano il criterio del costo ammortizzato, che l'importo del credito d'imposta eccedente il costo dell'intervento edilizio (il 10% in esubero) deve essere iscritto nei risconti passivi e imputato a conto economico nei proventi finanziari nel periodo in cui l'impresa utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario Ires) o quando cede il credito.

La contabilizzazione dello **sconto in fattura nel bilancio di chi effettua i lavori**

Quando chi ha realizzato i lavori, concede lo sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente), a fronte della riduzione, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale. In questo caso, la società commissionaria contabilmente riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso.

Crediti tributari a Crediti v/clienti

Trattandosi di un credito acquistato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, pari all'ammontare dello sconto in fattura.

La contabilizzazione nel bilancio di chi cede il credito

Una modalità alternativa di fruizione del bonus fiscale consiste nella **cessione del diritto alla detrazione a un terzo soggetto**. Tale operazione potrebbe generare un onere o un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione. Tale componente va rilevato in conto economico, tra gli oneri (voce C17) Interessi e altri oneri finanziari) o i proventi finanziari (voce C16d) Proventi diversi dai precedenti).

La **contabilizzazione nel bilancio del credito acquisito** La società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario pari al costo sostenuto per l'acquisizione.

DIVIDENDI E INTERESSI ATTIVI (ARTT. 59-89 TUIR)

La tassazione dei dividendi avviene per cassa, cioè nell'esercizio in cui sono effettivamente percepiti anche se contabilmente i dividendi saranno registrati per intero nell'esercizio di competenza (quello in cui ne risulta deliberata la distribuzione).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, sia per le partecipazioni 'qualificate' e sia per quelle 'non qualificate', prevede l'applicazione per entrambe di una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**.

INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR)

Per gli interessi passivi le società di capitali devono verificare annualmente la "congruità" del costo dell'indebitamento (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati) rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cd. R.O.L.), costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione aumentata degli ammortamenti e dei canoni di *leasing* dei beni strumentali. Il limite di deducibilità nell'esercizio è pari al 30% del R.O.L.; la parte non dedotta degli interessi passivi può essere dedotta nei successivi periodi d'imposta.

Sono deducibili gli interessi passivi dell'1% sui versamenti trimestrali IVA (per i quali si suggerisce di evidenziarli in un conto a sé). Viceversa gli interessi passivi dovuti sulla rateizzazione delle imposte sono deducibili.

Per la rilevazione contabile degli interessi passivi moratori che maturano automaticamente in caso di ritardo nel pagamento dei debiti commerciali, i debitori devono contabilizzare la componente negativa per interessi solo se prevedono di dover sostenere l'esborso (il tasso applicabile per gli interessi di mora maturati è dello 12,25% al 31-12-2024) (Per l'anno 2025 passa al 11,15%).

Dal punto di vista fiscale gli interessi di mora concorrono al reddito d'impresa, sia come componenti positivi che come costi, in base al criterio di cassa (rilevano quindi solo gli interessi percepiti e quelli pagati).

Si segnala che, in caso di debiti con termini lunghi di pagamento ove non sia prevista la corresponsione di interessi, è necessario procedere a scorporare dal correlativo costo imputato a Conto economico gli interessi impliciti, da collocare alla voce c.17 del Conto economico.

La rideterminazione degli interessi impliciti è oggi dovuta anche per i crediti e i debiti di natura non commerciale, in applicazione del nuovo criterio di valutazione del "costo ammortizzato" se applicabile.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato: (i) dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata; (ii) se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato; (iii) ai crediti e ai debiti già esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016.

ONERI FISCALI E DI UTILITA' SOCIALE (ARTT. 99-100 TUIR)

L'Iva indetraibile va contabilizzata ad aumento del costo del bene o del servizio quando è oggettivamente indetraibile mentre quando l'indetraibilità deriva dall'applicazione del pro-rata, l'Iva indetraibile va contabilizzata tra le spese generali in apposita voce di costo.

N.B. Le imposte e le tasse sono deducibili per cassa, a meno che non siano per legge indeducibili o siano da imputarsi ad incremento di cespiti o abbiano natura di costi pluriennali.

IMPOSTE DIFFERITE

Le imposte differite sono imposte che sono di competenza dell'esercizio ma che saranno pagate in esercizi successivi (plusvalenza e tassazione ripartita).

Le imposte anticipate sono imposte pagate "prima" che saranno recuperate per competenza in esercizi successivi (esempio: perdite di esercizio, spese di manutenzione eccedenti i 5%,).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

A) Nell'esercizio è stata rateizzata una plusvalenza. Le imposte saranno pagate in futuro e rateizzate che verrà pagato nell'esercizio successivo. Occorre rilevare le imposte differite come segue:

Imposte differite (CE)	a	F.do imposte differite (SP)	XXX	XXX
------------------------	---	-----------------------------	-----	-----

L'anno successivo si verificherà l'aumento dell'imponibile fiscale derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata; si procederà quindi allo **storno delle imposte differite**:

F.do Imposte differite (sp)	a	Imposte differite (ce)	XXX	XXX
-----------------------------	---	------------------------	-----	-----

IMPOSTE ANTICIPATE

B) Nell'esercizio è stato deliberato un compenso amministratori che verrà pagato nell'esercizio successivo. Occorre rilevare le imposte anticipate:

Crediti per impos. anticip. Ires (sp)	A	Imposte anticipate Ires dell'esercizio (ce)	XXX	XXX
---------------------------------------	---	---	-----	-----

L'anno successivo con il pagamento del compenso

Imposte anticipate Ires dell'esercizio (ce)	A	Crediti per impos. anticip. Ires (sp)	XXX	XXX
---	---	---------------------------------------	-----	-----

STAMPA O CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI

La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al Dlgs 82/2005 se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Quindi, per le stampe e conservazione dei registri relativi al 2022 ed esercizi successivi valgono le seguenti regole:

- a) per i clienti che adottano la conservazione sostitutiva dei propri registri contabili elettronici i registri contabili vanno posti in conservazione entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- b) per i clienti che non effettuano la conservazione sostitutiva dei registri contabili e fiscali, è possibile in alternativa ed entro lo stesso termine, la creazione ed il salvataggio dei files dei suddetti registri (ad eccezione del Libro inventari che va comunque stampato e firmato) solo in PDF immodificabile da stampare a richiesta, in caso di verifica fiscale. Nel caso invece in cui non sia garantita l'immodificabilità del file PDF salvato occorre procedere comunque con stampa cartacea.

Si precisa che nel caso si dovesse adottare la scelta di salvare i PDF immodificabili rispetto alla stampa cartacea l'imposta di bollo andrebbe versata con le modalità previste per i documenti elettronici di cui al DM 17/06/2014 ovvero EURO 16,00 ogni 2.500 righe di registrazione con F24 codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura del periodo di imposta e non con le marche da bollo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Registri e documenti rilevanti

La disposizione si riferisce ai registri contabili rilevanti fiscalmente e tra questi il libro giornale e libro degli inventari; le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; le scritture ausiliarie di magazzino; il registro dei beni ammortizzabili; i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ecc.

Il **Libro Inventari** per l'anno 2023 doveva essere stampato sempre entro la scadenza del 31.01.2025 e **firmato** dall'imprenditore e/o dal legale rappresentante pena l'invalidazione della contabilità.

Registro beni ammortizzabili - Diversamente da quanto sopra per il registro dei beni ammortizzabili "tenuto manualmente" il termine di stampa è quello di presentazione della dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Allegato 2)

CALCOLO STATO AVANZAMENTO PER LAVORI SU ORDINAZIONE

Commessa

Riferimento contratto

Data inizio contratto

Data consegna da contratto

A	Ricavi stimati	
B	Costi stimati	
	Utile commessa	
C	Durata della commessa anni	

D	Anno	2024	2025	2026
E	Costi sostenuti (Rimanenze fiscali)			
F	Percentuale avanzamento (costi sostenuti su costi totali previsti) E/B			
G	Valore delle rimanenze lavori in corso (percentuale di avanzamento dei ricavi stimati) (A x F)			